

ALLEGATO "A1"

“Nuova attività estrattiva soprafalda in Regione Ghiare”

COMUNE DI MONTALTO DORA (TO)

Presentato per la fase di Valutazione ex. artt. 12 e 13
Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

PRESCRIZIONI PER LA COLTIVAZIONE ED IL RECUPERO AMBIENTALE

PROPONENTE: I.E.G. SRL

0. ELABORATI PROGETTUALI

Gli elaborati presentati comprendono, oltre agli elaborati di progetto, lo Studio di Impatto Ambientale (comprensivo della sintesi in linguaggio non tecnico, tale da consentire la comprensione e la valutazione da parte del pubblico), redatto secondo la struttura prevista dall'allegato D della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i., vale a dire secondo i quadri programmatico, progettuale e ambientale.

Fanno complessivamente parte integrante del progetto i seguenti elaborati:

- ✓ **0 : Documentazione amministrativa (23/07/2012)**
- ✓ **1: Relazione Tecnica (23/07/2012)**
- ✓ **1 A: Relazione Tecnica (15/03/2013)**
- ✓ **2A: Inquadramento: vincoli territoriali e superfici interessate (15/03/2013)**
- ✓ **2B: Inquadramento: piano quotato dell'area d'intervento (17/03/2013)**
- ✓ **3A: Progetto di coltivazione: planimetria (17/03/2013)**
- ✓ **4A: progetto di coltivazione: sezioni (17/03/2013)**
- ✓ **5A: Progetto di recupero ambientale: planimetria recuperi morfologici (17/03/2013)**
- ✓ **5B: Progetto di recupero ambientale: planimetria recuperi vegetazionali (17/03/2013)**
- ✓ **6A: Progetto di recupero ambientale: sezioni, profili e particolari del canale di collegamento (17/03/2013)**
- ✓ **6B: Progetto di recupero ambientale: sezioni area estrattiva (17/03/2013)**
- ✓ **7: Studio di Impatto Ambientale (23/07/2012)**
- ✓ **7A: Studio di Impatto Ambientale (15/03/2013)**
- ✓ **8: Documentazione fotografica (23/07/2012)**
- ✓ **8A: Documentazione fotografica (15/03/2013)**
- ✓ **9: Relazione paesaggistica DPCM 12/12/05 (23/07/2012)**
- ✓ **9A: Relazione paesaggistica 9: Relazione paesaggistica DPCM 12/12/05 (23/07/2012)**
- ✓ **10: Elenco autorizzazioni necessarie (23/07/2012)**
- ✓ **10A: Elenco autorizzazioni necessarie (15/03/2013)**
- ✓ **11: Sintesi non tecnica (23/07/2012)**
- ✓ **12: Relazione Idraulica (23/07/2012)**
- ✓ **12A: Relazione Idraulica (15/03/2013)**

Nelle prescrizioni seguenti verrà definita “**area A**” l’area estrattiva a tergo della fascia dei 150 m della Dora Baltea, individuata negli elaborati, e “**area B**” il canale di collegamento con la Dora; la sigla dopo il numero (A, B o A+B) indica l’area a cui la prescrizione stessa è riferita.

PRESCRIZIONI PRIMA DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE

1. (B) Entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione Comunale relativa all'area A, dovrà essere perfezionato l'iter autorizzativo per la realizzazione dell'intervento B, acquisendo parere dell'AIPO in merito all'autorizzazione idraulica e la disponibilità della porzione interessata di area demaniale in capo alla stessa Ditta IEG. Qualora le stesse non fossero acquisite (salvo motivate richieste di proroga) la coltivazione nell'area A dovrà essere interrotta ed il sito ripristinato.

PRESCRIZIONI PRIMA DELL'INIZIO DELLA COLTIVAZIONE

2. (A) Prima dell'inizio della coltivazione siano realizzati e ultimati i seguenti lavori preliminari: adeguamento della pista di accesso secondo quanto previsto in progetto. L'Amministrazione comunale verifichi la congruità della viabilità realizzata secondo la normativa vigente in materia.

PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE

3. (A+B) L'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata nei mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di Montalto Dora richiesti dalla Ditta istante e indicati nella *Tavola: 2A: Inquadramento: vincoli territoriali e superfici interessate (15/03/2013)*
4. (A+B) L'area di cava sia recintata ove possibile e sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del DPR n.128/1959;
5. (A+B) Durante la coltivazione siano mantenute le distanze previste dall'art. 891 del Codice Civile;
6. (A+ B) Siano posti capisaldi quotati in numero non inferiore a 6 ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori di scavo; entro 30 giorni dall'autorizzazione dovrà essere trasmessa all' Amministrazione Comunale e per conoscenza alla Provincia di Torino, planimetria con l'esatta ubicazione e le monografie di ogni caposaldo;
7. (A+B) Nessun lavoro di coltivazione dovrà essere eseguito al di fuori delle aree e delle quote assolute indicate negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla ditta; in ogni caso la massima profondità dello scavo dovrà essere mantenuta almeno 1 m al di sopra del livello di massima escursione della falda freatica, previa verifica della soggiacenza della falda nei piezometri presenti;

PRESCRIZIONI PER LA COLTIVAZIONE

8. (A+B) La coltivazione sia attuata procedendo per ribassi successivi nel rispetto delle distanze di salvaguardia, del cronoprogramma e dei lotti, previsti in progetto; la scopertura del terreno vegetale, i lavori di scavo devono procedere per fasi successive, come indicato in progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;
9. (A) La volumetria massima estratta non superi i 311.543 m³ (materiale utile)
10. (B) La volumetria massima estratta non superi i 23.847 m³ (materiale utile)
11. (A+B) Le scarpate durante la coltivazione dovranno presentare inclinazione non superiore a 30° sessagesimali e dovranno essere realizzate con materiale in posto, senza riporto di materiali rimaneggiati;
12. (A+B) Sia assicurato durante, ed al termine della coltivazione, il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante apposite canalette di scolo e tubazioni secondo quanto indicato in progetto;
13. (A+B) Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque dovrà essere mantenuto efficace nel tempo attraverso costanti manutenzioni, sia durante le operazioni di coltivazione, sia a seguito del recupero ambientale.
14. (A+B) Sia mantenuta l'efficienza del recettore finale di raccolta delle acque di scolo, inoltre dovrà essere garantita la funzionalità irrigua durante e dopo la coltivazione nei confronti dei fondi circostanti;
15. (A+B) Venga impiegata, ai fini dell'attività estrattiva, la viabilità di accesso individuata nella relazione di progetto;
16. (A+B) In fase di coltivazione dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava dovranno costantemente essere umidificate secondo quanto disposto dal D.P.R. n.128/1959;
17. (A+B) Dovranno essere evitate con l'adozione di opportuni protocolli di sicurezza, movimentazioni e/o attività che possano causare lo sversamento sul terreno di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro). In caso d'incidente il terreno interessato dallo sversamento dovrà essere immediatamente rimosso e trasportato ad idonei impianti di smaltimento;
18. (A+B) La coltivazione avvenga per il resto come da progetto presentato, ferme restando le prescrizioni contenute nel presente parere;
19. (A+B) La gestione dei rifiuti di estrazione dovrà avvenire come indicato nel Piano di gestione allegato e comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2008.
20. (A+B) In particolare lo stoccaggio temporaneo dei materiali in cumulo dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
 - essere effettuato sulle aree individuate nelle planimetrie,
 - dovrà essere previsto un cordolo alla base dei cumuli per la raccolta delle acque ruscellanti.
 - sui cumuli di terreno vegetale, di altezza massima di 2 m, dovranno essere eseguite semine protettive e periodiche bagnature;
 - per il terreno vegetale accantonato e da rimettere in sito, deve essere previsto un cronoprogramma di scavo, riempimento e recupero, in cui il terreno rimanga stoccato per un periodo inferiore ai tre anni; tale soluzione è giudicata migliore dal punto di vista agronomico e di conservazione dello stesso terreno;
21. (A+B) I cumuli di materiale estratto dovranno essere portati direttamente all'impianto di lavorazione; è pertanto vietato lo stoccaggio di materiali in cava;
22. (A+B) E' fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia urbanistica e dai vigenti Piani Regolatori Generali, anche sulla base delle risultanze delle eventuali verifiche di compatibilità dei Piani Regolatori Generali con il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, in riferimento all'art. 18 delle "Norme di Attuazione" del PAI e alla D.G.R. n. 1-8753 del 18.03.03;

PRESCRIZIONI PER IL RECUPERO AMBIENTALE

23. (A+B) La coltre di terreno vegetale e di terreno di copertura sterile sia accantonata in fase di scavo, e venga reimpiegato in fase di recupero ambientale;
24. (A+B) il terreno vegetale accantonato dovrà essere rimesso in sito, nel più breve tempo possibile secondo il cronoprogramma previsto, eventualmente integrato con materiale ammendante organico, con una potenza minima 0,9 m (misurata dopo assestamento);
25. (A+B) Si provveda a sistemare scarpate di cava con andamento regolare ed in condizioni di stabilità;
26. (A) Le scarpate finali, previo riporto di terreno vegetale e terreno di copertura superficiale, presentino inclinazione non superiore a 10° a ovest e a sud e 20° a nord e a est, secondo la geometria indicata in progetto, e siano rinverdite a mezzo di semine e successivo impianto di specie arbustive al fine di ottenere un loro reinserimento nel contesto ambientale.

27. (A) Al termine della coltivazione, il piazzale di cava risultante venga riutilizzato a fini agricoli e naturalistici come da progetto e sia preparato per le successive semine o impianti (lavorazioni, ammendamenti, concimazioni, preparazione di buche per l'impianto ecc...); a tal fine siano ripristinate le funzionalità irrigue in tutta l'area come previsto in progetto;
28. (A+B) Vengano eseguiti tutti gli interventi di inerbimento e rimboschimento e idrosemina, riportati nel progetto presentato, secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati;
29. (A) La messa a coltura dei terreni dovrà avvenire mediante la semina di un prato polifita, che assicuri il ristabilimento di una favorevole struttura fisica e delle proprietà biologiche. La rottura del prato per ritornare alle colture programmate potrà avvenire mediante sovescio solo dopo il secondo anno dal completo recupero della cava. L'inerbimento dovrà essere eseguito nella stagione più favorevole. La semina dovrà avvenire preferibilmente nei mesi di aprile-maggio o settembre, con esclusione dei mesi invernali;
30. (A+B) La disposizione delle piante dovrà essere irregolare ed a gruppi al fine di far assumere all'intervento di rimboschimento un aspetto naturaliforme;
31. (A+B) Tutte le piante dovranno essere messe a dimora seguendo le modalità di esecuzione previste in progetto e comunque secondo le buone norme della tecnica agronomica forestale;
32. (A+B) Negli interventi di recupero ambientale deve essere utilizzato esclusivamente concime organico stabilizzato, o meglio fertilizzanti organici a lenta cessione e comunque procedure in accordo con il Codice di Buona Pratica Agricola ai sensi del D.M. n. 86 del 19/04/99, al fine di ridurre al minimo eventuali processi di infiltrazione e lisciviazione verso la falda di nitrati e composti azotati in genere;
33. (A) Al termine della fase di recupero si dovrà garantire l'accesso all'area dalla viabilità principale ed armonizzare le aree in modo da evitare la formazione di zone intercluse;
34. (A+B) I lavori di recupero devono essere realizzati secondo il cronoprogramma e le fasi previste, e in stretta successione temporale con l'avanzamento dei lavori di cava ;
35. (A+B) Entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;
36. (A+B) Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per tre anni dalla scadenza dell'autorizzazione;
37. (A+B) Qualora venga accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Comunale dovrà immediatamente avviare le procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione e per l'escussione della cauzione;
38. (A) In esecuzione del disposto dell'art. 7, c.2 della L.R. n.69/1978 si ritiene che l'importo della cauzione o garanzia assicurativa per l'area A sia fissato in **Euro 1.749.000 (ovvero in Euro 1.763.000 qualora prima del rilascio dell'autorizzazione sia approvato dalla Regione Piemonte l'aggiornamento delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale relativo all'anno 2013)**. La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate al punto b1 e c2 delle prescrizioni generali.
39. (B) In esecuzione del disposto dell'art. 7, c.2 della L.R. n.69/1978 si ritiene che l'importo della cauzione o garanzia assicurativa per l'area B sia fissato in **Euro 156.000 (ovvero in Euro 157.000 qualora prima del rilascio dell'autorizzazione sia approvato dalla Regione Piemonte l'aggiornamento delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale relativo all'anno 2013)**. La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate al punto b1 e c2 delle prescrizioni generali.

MONITORAGGI

40. (B) Siano preventivamente concordate con il Comune ed indicate in autorizzazione relativa all'area B, le modalità, i tempi ed i compiti della Ditta proponente per la manutenzione della funzionalità idraulica del collegamento con la Dora.
41. Sia effettuata e trasmessa al Comune una campagna di monitoraggio acustico durante l'esercizio dell'attività estrattiva con l'impianto di frantumazione in funzione, da effettuare semestralmente nel primo anno e successivamente con cadenza annuale, in modo da convalidare lo scenario previsionale o, qualora si rilevassero eventuali criticità ambientali, intervenire prontamente per porvi rimedio;
42. Sia misurata mensilmente la soggiacenza della falda nei piezometri presenti ai fini di ottemperare alla prescrizione n.7. I dati dei monitoraggi siano conservati presso la sede della Ditta per tutta la durata dell'autorizzazione.
43. Durante la coltivazione si suggerisce l'effettuazione di un monitoraggio con riferimento alle dinamiche di deposizione del limo nei canali di raccolta delle acque.
44. Dovrà essere approntato (art.15.2 punto 14 del DPAAE) un progetto annuale «*di monitoraggio e taratura finalizzato al controllo ed alla verifica in opera delle previsioni dello studio idraulico*» e (art.15.4 punto 5.8 del DPAAE) «*un aggiornamento e verifiche topografiche e batimetriche*», estese ad un adeguato tratto del fiume dora Baltea anche nell'intorno dell'area di cava.
45. Dovrà essere predisposto, ai sensi dell'art. 7 del DPAAE, di un piano di monitoraggio morfologico e del trasporto solido non difforme da quello specificato nell'Annesso alla Relazione del citato "Piano Stralcio delle Fasce Fluviali"; tale piano dovrà essere reso funzionale ed operante prima dell'inizio dell'attività di cava;
46. Si richiama l'Amministrazione Comunale, nell'ambito del procedimento in corso, l'applicazione dell'art. 18, 7° comma delle Norme di attuazione del PAI in ordine all'introduzione dell'obbligo da parte dei Comuni di informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sullo stato dei dissesti presenti sul territorio e/o sulle limitazioni vigenti, al fine di ottenere da essi la sottoscrizione di un "atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato".
47. La ditta dovrà concordare con il Dipartimento ARPA territorialmente competente le modalità e le tempistiche di attuazione delle eventuali attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette;

ADEMPIMENTI

48. Siano presentati all'Amministrazione Comunale e al Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva della Provincia di Torino, entro il 31 marzo di ogni anno, l'apposita scheda compilata con i dati relativi al materiale estratto annualmente, opere di recupero ambientale attuate nell'anno precedente, la previsione degli interventi da realizzare nel corso dell'anno, stato di avanzamento della coltivazione, del recupero ambientale e gestione degli scarti, corredata da adeguate planimetrie, sezioni (a firma di un professionista abilitato) e documentazione fotografica.
49. Si rammenta alla Ditta l'obbligo di versamento della Tariffa del Diritto di escavazione proporzionale ai metri cubi di minerale utile estratto, istituita dalla l.r. n.14 del 21 aprile 2006 e s.m.i, e le D.G.R. applicative: n. 7-8070 del 28 gennaio 2008 e n. 9- 11058 del 23 marzo 2009.
50. Al termine del recupero ambientale, ai fini dello svincolo della polizza fidejussoria, deve essere presentata una relazione che descriva e quantifichi in modo compiuto i lavori attuati con puntuale riferimento al progetto e alle prescrizioni contenute negli atti autorizzatori e da una planimetria riportante sia la topografia aggiornata delle aree coinvolte sia la definizione e quantificazione delle superfici recuperate e la loro tipologia, nel caso di riqualificazioni diverse da quella agricola; gli allegati alla domanda (relazione, planimetrie e computi delle aree e delle opere realizzate) devono essere tecnicamente confrontabili alla documentazione del progetto approvato.
51. Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione la società esercente è tenuta ai sensi dell'art.18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell'area interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. L'atto liberatorio deve essere inviato al Comune.
52. La ditta istante è tenuta a presentare la documentazione di aggiornamento e verifica, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato "A2" costituente normativa tecnica relativa ai rilievi topografici, aerofotogrammetrici e di controllo ambientale;
53. All'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98.
54. Il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nel presente allegato.
55. La mancata presentazione nei termini previsti delle relazioni di cui ai punti precedenti costituisce motivo di avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art.17 l.r. 69/78;
56. Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio VIA;

ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA DEL CANTIERE

57. L'imprenditore, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori sia tenuto a presentare denuncia di esercizio all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava e alla Provincia di Torino ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 09.04.1959, n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1, 11 e 14 del D.lgs 25.11.1996, n. 624. In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro dovrà inviare al Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Torino il "Documento di Sicurezza e Salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs n. 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D.lgs 624/1996 ed a predisporre un "D.S.S. coordinato" (D.S.S.C.) da trasmettersi anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio. Il D.S.S.C. deve essere inoltre presentato, prima dell'avvio delle relative attività, ogni qualvolta il titolare affidi ad imprese o a lavoratori autonomi lavori che prevedano l'interazione con le attività estrattive o anche solo lo stazionamento all'interno delle aree di cantiere;
58. All'esterno della cava deve essere apposto un cartello da cantiere resistente agli agenti atmosferici riportante le seguenti indicazioni: n° di autorizzazione dell'attività estrattiva; ragione sociale e sede legale della Ditta autorizzata alla coltivazione; ragione sociale e sede legale dell'eventuale Ditta appaltatrice; nome e numero di telefono del Direttore dei lavori e/o sorvegliante.
59. il DSS, da trasmettere al Servizio Tutela ambientale della Provincia di Torino prima di iniziare la coltivazione, sia conforme e tragga ampio spunto dalla Relazione tecnica riguardante l'analisi dei principali problemi di sicurezza del lavoro connessi all'esecuzione del progetto di coltivazione, e includa uno o più elaborati grafici esplicativi sia delle problematiche di rischio e delle deviazioni dalle normali condizioni operative riscontrate nella valutazione (interferenze uomo-macchina, macchina-macchina, ecc.), sia soprattutto delle soluzioni progettuali, procedurali o gestionali adottate in termini di apprestamenti per la sicurezza e di viabilità.

PRESCRIZIONI GENERALI

a) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:

- a.1. il richiedenti mettano in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. n.128/1959, e provvedano alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
- a.2. siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. n.69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
- a.3. in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

b) la fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

- b.1. l'estinzione della polizza fidejussoria sarà possibile solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (amministrazione comunale o regionale) che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
- b.2. è esclusa l'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- b.3. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi

dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

b.4. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso;

c) In merito al disposto di cui all'art. 7, c.3 della L.R. n.69/1978:

c.1. nei casi richiamati nel presente allegato si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data **due anni** posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;

c.2. negli altri casi si ravvisa l'opportunità che la liberazione della garanzia fidejussoria o assicurativa sia stabilita con data di **tre anni** posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.

d) Si fa presente che l'autorizzazione di cava, ai sensi dell'art. 3 L.R. n.69/1978, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

Le Amministrazioni Comunali in fase di nuova stesura del P.R.G. dovranno provvedere a inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico.

e) Al fine di preservare gli infortuni sul lavoro che potrebbero derivare dallo scarico di materiali mediante mezzi d'opera nei laghi di cava per riempimenti o ricicli, si indica che uno dei metodi corretti ai fini della massima tutela della sicurezza dei lavoratori consiste nel depositare il materiale sul piazzale antistante il lago a debita distanza dal ciglio e procedere successivamente, mediante una pala meccanica, a spingerlo dentro il bacino.